

COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DI TRENTO



COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINZIA DE TRENT

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSEI DE PROCURA

N. 102/2024 DEL 23.12.2024

ENJONTA TE LA DELIBERAZION DEL CONSEI DE PROCURA

N. 102/2024 DAI 23.12.2024

COMUN GENERAL DE FASCIA

San Giovanni di Fassa – Sèn Jan - Provincia di Trento

Rep. Nr. XXX/XXXX Atti privati.

**SCHEMA DEL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PREPARAZIONE
E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI AL DOMICILIO PER GLI UTENTI DEI SERVIZI DI
ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2025 FINO AL 31
AGOSTO 2025 CON L’OPZIONE DI PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 2025. CIG.
B4FDB47524-----**

Il **COMUN GENERAL DE FASCIA**, C.F. 91016380221, di seguito indicato, per
brevità, “CGF”, rappresentato dal _____, sig. _____ nato/a a ____ il
xx/xx/xxxx, che agisce nella sua qualità di legale rappresentante del COMUN
GENERAL DE FASCIA con sede a San Giovanni di Fassa- Sèn Jan in Strada di Pré de
gejia, 2. -----

E

L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (A.P.S.P.) DELLA VAL DI FASSA,
C.F. 02110890221, di seguito indicata, per brevità, “A.P.S.P.”, rappresentata
dal/la sig./ra, _____, nato/a a _____ il xx/xx/xxxx, che agisce in qualità di
Presidente dell’A.P.S.P. con sede a San Giovanni di Fassa- Sèn Jan in Strada di Pré
de Lejia, 12 – fr. Vigo di Fassa -----

PREMESSO

- che l’A.P.S.P. della Val di Fassa è stata istituita dalla Giunta provinciale di Trento
con la deliberazione n. 303 del 20 febbraio 2009 ed è iscritta nell’apposito
Registro provinciale delle aziende pubbliche di servizio alla persona dal 1° marzo
2009;-----

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 7/02/2020 sono state approvate le Linee guida provinciali per l'affidamento dei servizi socio-assistenziali rientranti nel nuovo Catalogo dei servizi socio-assistenziali;-----
- che con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 di data 07/02/2020 è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della provincia n. 3-78/Leg di data 9 aprile 2018, aggiornato con la Deliberazione nr. 604 del 6/04/2023;-----
- ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.P. 13/2007 e degli artt. 4 e 6 del D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/leg. con Determinazione del dirigente del Servizio Politiche Sociali prot. n. 2022 – S144-00148 del 5 maggio 2022 la A.P.S.P. della Valle di Fassa è stata autorizzata ed accreditata per operare in ambito socio-assistenziale anche per l'aggregazione funzionale: età anziana semiresidenziale;-----
- che il Comun General de Fascia deve assicurare i servizi giornalieri di preparazione e confezionamento dei pasti di mezzogiorno a domicilio degli utenti residenti nel territorio della Val di Fassa con minor grado di autonomia, individuati dall'U.O. dei Servizi socio-assistenziali dell'Ente ed aventi diritto ai sensi della L.P. 27 luglio 2007, n. 13;-----
- l'art. 3 comma 3 della L.P. 13/2007 prevede il riconoscimento delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona quali soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali;-----
- ai sensi del comma 3 dell'art. 22 della citata L.P. 13/2007 gli enti locali e la Provincia assicurano l'erogazione degli interventi socio-assistenziali mediante l'erogazione diretta degli stessi anche attraverso organizzazione, personale e strumenti dell'ente pubblico oppure attraverso enti pubblici strumentali degli

enti locali, comprese le A.P.S.P., con le modalità previste dall'art. 13, comma 4, lettere a), b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006;-----

- anche le linee guida sopra citate prevedono fra le forme di erogazione dei servizi socio-assistenziali l'erogazione diretta anche attraverso enti pubblici strumentali degli enti locali, comprese le A.P.S.P. (art. 13 comma 4, lett. a), b), c) L.P. 3/2006 e art. 22 comma 3 lett. a) L.P. 13/2007);-----

- che la gestione della preparazione e confezionamento dei pasti a domicilio in favore degli utenti afferenti ai servizi di assistenza domiciliare erogati dal Comune General de Fascia è stata affidata all'APSP della Val di Fassa a decorrere dal 2010 ad oggi mediante la stipulazione di apposite convenzioni/contratti;-----

- l'articolo 16-bis, comma 2-bis, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, in analogia a quanto stabilito a livello nazionale dall'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo", prevedono che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, anche inerenti la missione statutaria.-----

- considerato che le A.P.S.P. operano ai sensi della vigente legislazione nel sistema integrato dei servizi in ambito sociale e socio-sanitario ed hanno come finalità il benessere personale, relazionale e sociale delle persone e l'assistenza a coloro che si trovano in situazioni di bisogno, in particolare alla popolazione anziana;-----

- ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 e dell'articolo 16-bis, comma 2-bis, della L.P. n. 23/1992, il presente accordo non si configura come scambio di prestazioni di servizi verso corrispettivo, bensì come modalità di coordinamento tra servizi di derivazione pubblica in cui entrambi pongono al servizio l'uno

dell'altro le proprie strutture e competenze, con esclusione quindi di qualsiasi forma di erogazione di corrispettivo dall'una all'altra parte, salvo il riconoscimento e il rimborso dei costi preventivamente valorizzati, sostenuti e rendicontati.-----

- vista la comunicazione positiva dell'A.P.S.P. della Val di Fassa di data 20/12/2024 (registrata al ns. prot. 6342 – 3.5 del 20/12/2024), in risposta alla ns. richiesta di data 20/11/2024 – prot. 5739 – 3.5, nella quale si richiedeva la prosecuzione del servizio anche per l'anno 2025, mediante la sottoscrizione di un nuovo contratto;-----

- che con la Deliberazione nr. 28/06 del 19/12/2024 il Consiglio di Amministrazione della APSP ha deliberato le nuove tariffe a decorrere dall'anno 2025;-----

- che, con deliberazione del Consei de Procura n. xx/xx del 23/12/2024 è stato approvato il seguente schema di contratto;-----

- che, con deliberazione n. xx/xx del 30/12/2024 il Consiglio d'Amministrazione dell'A.P.S.P. della Val ha approvato il seguente schema di contratto;-----

SI STIPULA E SI CONVIENE

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Comun General de Fascia affida all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.P.S.P.) della Val di Fassa i servizi di preparazione e confezionamento dei pasti a domicilio degli utenti residenti nel territorio della Val di Fassa afferenti al servizio di assistenza domiciliare ai sensi dell'art. 34 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, e che vengono individuati di volta in volta dalla competente U.O. dei Servizi socio-assistenziali del CGF;-----

2. I servizi che l'A.P.S.P. deve prestare in base al presente contratto consistono esattamente:-----

- preparare e confezionare in appositi contenitori isotermici i pasti di mezzogiorno, secondo il piano di intervento e le indicazioni fornite al riguardo dall'U.O. dei Servizi socio-assistenziali del CGF;-----

- deve assicurare tali prestazioni e svolgere i servizi anzidetti in tutti i giorni della settimana, compresi quelli festivi, per tutta la durata del presente contratto;-----

- fornire un contatto di posta elettronica che verrà utilizzato per tutte le comunicazioni relative al servizio (attivazioni, sospensioni, modifiche di frequenza del pasto, ecc).-----

ARTICOLO 2 – DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto stipulato avrà validità per il periodo dal 1° gennaio 2025 fino al 31 agosto 2025, rinnovabile, previo accordo tra le parti, per ulteriori 4 mesi pertanto fino al 31 dicembre 2025.-----

ARTICOLO 3 – MODALITÀ DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO

1. L'A.P.S.P. della Val di Fassa deve prestare direttamente i servizi che il CGF le affida in base a questo contratto, direttamente o/e anche avvalendosi di altri soggetti terzi ed estranei alla sua organizzazione aziendale.-----

In entrambi i casi anzidetti, l'A.P.S.P. deve assicurare e garantire, assumendosene la piena e totale responsabilità ed esonerando espressamente il CGF da ogni responsabilità. In tal senso deve assicurare e garantire che le attività di preparazione e confezionamento dei pasti avvengano nel rispetto delle norme tecniche, legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene degli alimenti e di quelle relative ai requisiti dei locali, delle attrezzature e del personale adibiti alla

preparazione, alla trasformazione, alla lavorazione in genere ed alla somministrazione dei cibi.-----

2. La competente U.O. dei Servizi socio-assistenziali del CGF deve comunicare all'A.P.S.P. della Val di Fassa tempestivamente e con adeguato anticipo, anche verbalmente o telefonicamente, l'ammissione di nuovi utenti ai servizi suddetti, nonché l'eventuale sospensione temporanea e la cessazione definitiva dei servizi per determinati utenti a seguito di loro rinuncia o per altre cause; in occasione dell'ammissione di nuovi utenti oppure anche in momenti diversi, qualora mutassero le condizioni fisiche e sanitarie degli utenti, l'U.O. dei Servizi socio-assistenziali deve fornire all'A.P.S.P. anche le informazioni necessarie relative alle condizioni di salute degli utenti ed alle eventuali prescrizioni mediche o dietetiche che li riguardano.-----

ARTICOLO 4 – SERVIZI DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DEI PASTI

1. Ogni pasto confezionato per i vari utenti deve essere composto, di regola e fatto salvo il rispetto dei criteri nutrizionali e dietetici di seguito indicati, da un primo piatto, da un secondo piatto con contorno, da un dessert e da quanto basta di pane; le quantità devono essere adeguate per una persona in normali condizioni fisiche; nella preparazione dei pasti deve essere nondimeno assicurata un'adeguata variabilità giornaliera, secondo criteri dietetici e nutrizionali compatibili con l'alimentazione nella terza età e con le eventuali particolari patologie od allergie alimentari di ogni utente.-----

2. L'A.P.S.P. della Val di Fassa deve assicurare che i pasti vengano preparati e confezionati eventualmente anche ad opera dei soggetti esterni di cui intenda avvalersi per espletare il servizio ed assumendo comunque a suo carico ogni e totale responsabilità al riguardo nel pieno rispetto delle Direttive europee e dei

regolamenti comunitari in materia di sicurezza alimentare ed osservando quanto stabilisce in proposito la normativa vigente.-----

3. I pasti dovranno essere pronti non prima delle ore 10:00, così da consegnarli all'incaricato del loro trasporto a domicilio degli utenti in tutta la Val di Fassa, che provvederà alla consegna degli stessi fra le ore 10:15 e le ore 12:30.-----

Prima di consegnare i contenitori con i pasti confezionati all'incaricato del loro trasporto, gli addetti al servizio di preparazione e confezionamento dei pasti devono ritirare i contenitori vuoti utilizzati per fornire i pasti del giorno antecedente e provvedere a pulirli e sanificarli con cura, così da poterli riutilizzare per lo stesso servizio nei giorni successivi.-----

4. L'A.P.S.P. della Val di Fassa esonera espressamente il CGF da ogni e qualsiasi responsabilità penale, civile od amministrativa derivante dall'inosservanza degli obblighi qui previsti e dal mancato rispetto delle normative indicate o richiamate in questo articolo.-----

ARTICOLO 5 – CORRISPETTIVI PER I SERVIZI E LORO PAGAMENTO

1. Il CGF corrisponderà all'A.P.S.P. della Val di Fassa, per i servizi a questa affidati secondo il presente contratto, il seguente compenso unitario, esenti da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, comma 27-ter), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.: € 7,90 (euro sette/90) per ogni pasto cucinato, preparato e confezionato, precisando che le Parti concordano che lo stesso potrà essere rideterminato in base all'adeguamento ISTAT da settembre 2025.-----

2. Considerato che il numero dei pasti di mezzogiorno forniti attualmente dal CGF agli utenti della Val di Fassa, viene stimato mediamente in 22 pasti, la spesa complessiva viene quantificata in Euro 53.300,00: importo che viene indicato ad ogni effetto quale valore presunto, precisando che esso potrà essere quantificato

esattamente soltanto a consuntivo in base alle effettive prestazioni rese e documentate dall'A.P.S.P. di Fassa ed accertate dal CGF.-----

3. L'A.P.S.P. della Val di Fassa dovrà conteggiare ogni giorno i pasti preparati e confezionati, ed emetterà ogni mese la relativa fattura o le relative fatture, indicando analiticamente il numero dei pasti forniti nel mese di riferimento ed addebitando gli importi corrispondenti al CGF, il quale accerterà e verificherà sulla base della documentazione in suo possesso i dati acquisiti, liquidando i corrispettivi dovuti all'A.P.S.P. di Fassa, di regola, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o delle fatture elettroniche.-----

4. La A.P.S.P. della Val di Fassa e il Comun General de Fascia convengono congiuntamente per gestire detto accordo secondo una reale divisione di compiti e responsabilità pubblici, in assenza di remunerazione a eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e riconosciute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici (cfr. ANAC parere sulla normativa n. 567 del 31 maggio 2017; Cons. Stato, sez. II, 22 aprile 2015, n. 1178).-----

ARTICOLO 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In relazione alle attività previste dal presente contratto, il CGF è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti per le finalità connesse all'esecuzione dell'affidamento in base a precisi obblighi di legge, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza stabiliti dal suddetto D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679. -----

2. Il CGF, nomina l'A.P.S.P. "Responsabile esterno del trattamento" dei dati che andrà necessariamente ad acquisire, conservare e trattare nell'esecuzione dell'affidamento del servizio.-----

ARTICOLO 7 – RECESSO

1. Il presente contratto potrà essere risolto nei casi di mancato rispetto degli obblighi contrattuali dovuti a:-----

- deficienze o irregolarità nella conduzione dell'attività convenzionata che pregiudichino il raggiungimento delle finalità stabilite dal presente contratto;-----
- gravi inadempienze di natura organizzativa o igienico-sanitaria che possano pregiudicare lo svolgimento dell'attività convenzionata;-----
- impossibilità di realizzare gli obiettivi perseguiti o avvenuta diminuzione della domanda di prestazioni di entità tali da rendere non più sufficiente mantenere attiva il contratto;-----
- indicazioni diverse da parte del Comun General de Fascia in ordine all'applicazione della L.P. 27 luglio 2007, n. 13 e livelli essenziali delle prestazioni;-----
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte del Comun General de Fascia per oltre 6 (sei) mesi rispetto al termine fissato.-----

2. Qualora ricorra una delle cause citate, ciascuna delle parti contraenti potrà procedere alla contestazione per iscritto all'altra parte dell'addebito e alla diffida a rimuovere, entro congruo termine, la causa d'inadempienza; trascorso inutilmente tale termine il contratto sarà risolto di diritto.-----

ARTICOLO 8 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'A.P.S.P. della Val di Fassa, come sopra rappresentata, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. A mente dell'art. 3 comma 9-bis della legge 136/2010 le parti, come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo

del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti atti a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.-----

2. Il Codice CIG del presente contratto è **B4FDB47524**-----

ARTICOLO 9 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine alla interpretazione del contratto, purché abbiano la loro fonte nella Legge e non risolvibili in via amichevole, sarà competente il Foro di Trento.-----

ARTICOLO 10 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'A.P.S.P. con riferimento alle prestazioni connesse alla gestione del servizio, s'impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale dipendente del CGF, approvato con deliberazione del Consei de Procura n. 17/2016 del 15/02/2016, successivamente aggiornato con la deliberazione del Consei de Procura nr. 1/2023 del 12/01/2023. Il soggetto gestore dichiara di conoscere il Codice di comportamento del personale dipendente del CGF e s'impegna a consegnare copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta consegna. La violazione degli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento del personale dipendente del CGF può costituire causa di risoluzione della convenzione. Il CGF, accertata l'eventuale violazione, contesta la stessa in forma scritta al soggetto gestore, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui queste non siano

presentate o risultino non accoglibili, il CGF procede alla risoluzione del contratto e alla revoca delle obbligazioni da essa derivanti, fatto salvo il risarcimento dei danni.-

ARTICOLO 11 – SICUREZZA

1. L'A.P.S.P. si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..-----

ARTICOLO 12 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

1. La A.P.S.P., in relazione agli obblighi assunti con il presente contratto, espressamente solleva il CGF da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di danni eventualmente subiti da persone o cose verificatesi in dipendenza dell'attività svolta per la gestione del servizio.-----

La A.P.S.P. sarà ritenuta responsabile di ogni danno imputabile a negligenze da parte del proprio personale incaricato; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi. -----

2. Il CGF è inoltre esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente della A.P.S.P., durante la gestione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel piano finanziario del servizio.-----

Per gli scopi di cui sopra la A.P.S.P., s'impegna a stipulare apposite polizze RCT e RCO, con primaria compagnia di assicurazione e per l'intera durata del contratto, la copertura degli eventuali infortuni e danni a persone, cose o animali, che si possono verificare nell'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, nei confronti degli operatori, dei volontari, degli utenti o di terzi, anche per fatto imputabile agli operatori, ai volontari.-----

ARTICOLO 13 – PATTUZIONI FINALI E FISCALI.

1. Sono a carico dell'A.P.S.P. della Val di Fassa tutte le spese fiscali per i bolli necessari alla stipulazione di questo contratto che, essendo stipulato in un unico originale in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m., con riferimento agli articoli 21, 6° comma, e 10, n. 21 e 27-ter), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.-----

2. Nel rispetto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD), le parti sottoscrivono il presente atto con modalità di firma digitale, dichiarando che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del citato D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. -----

Letto, approvato e sottoscritto nella sede del Comun General de Fascia a San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, il giorno xx/xx/ 2025.-----

per il COMUN GENERAL DE FASCIA

IL PROCURADOR- _____ -

per l' AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (A.P.S.P.) DELLA VAL DI

FASSA

IL/LA PRESIDENTE- _____ -

Letto, approvato e sottoscritto.
Let, aproà e sotscrit

IL PROCURADOR / L PROCURADOR
FIRMATO DIGITALMENTE
f.to – avv. Giuseppe Detomas -

IL SEGRETARIO / L SECRETER
FIRMATO DIGITALMENTE
f.to – dott.ssa Elisabetta Gubert -

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso
amministrativo.

Copia valiva che l'originèl, sun papier senza bol per
doura amministrativa.

VISTO / SOTSCRIT: **LA SEGRETARIA / LA SECRETERA**
FIRMATO DIGITALMENTE
- dott.ssa Elisabetta Gubert -

San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, 23 dicembre 2024